

La fiscalità del trust

di Costantino Bortone , Paolo Borrelli | 21 LUGLIO 2017



Si affronta la disciplina fiscale del trust che ha avuto il suo inquadramento dal 2007 dopo anni di incertezze dato che fino a quel momento, non disponendo di nessuna disciplina organica in materia fiscale, veniva regolamentato ricorrendo ad interpretazioni di norme fiscali di carattere generale.

SOMMARIO:

- **PREMESSA**
- **LE IMPOSTE DIRETTE**
- **LE IMPOSTE INDIRETTE**
- **GLI ADEMPIMENTI FISCALI IN TEMA DI TRUST**
- **CONCLUSIONI**

Premessa

L'istituto del trust, come già rilevato nei precedenti commenti ([Gli aspetti generali del trust](#) del 17 maggio 2017 e [Gli interessi meritevoli nel trust](#) del 1° giugno 2017), è stato riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano a decorrere dal 1° gennaio 1992, a seguito della ratifica da parte dell'Italia della [Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985](#) senza che vi sia stata una legge specifica in merito.

Il Legislatore Italiano si è invece preoccupato dei rilievi fiscali dell'Istituto e lo ha disciplinato con una legge "ad hoc" ossia con l'art. 1 commi da [74](#) a [76](#) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Con tale legge è stata riconosciuta al trust la soggettività tributaria indicandolo espressamente tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ex [art. 73](#), D.P.R. n. 917/1986.

Ad essa si aggiungono anche le numerose circolari e risoluzioni che l'Agenzia delle Entrate ha emanato in questi anni.

Fino al momento della Legge suindicata il primo [provvedimento](#) dell'Agenzia delle Entrate, in cui il trust viene indicato come soggetto passivo, è del 8 luglio 2005 e riguarda l'applicazione delle [Direttiva 2003/48/CE](#).

Pertanto ad oggi l'istituto ha delle regole specifiche in termini di imposizione diretta e indiretta.

Le imposte dirette

Con la [Legge Finanziaria 2007](#) dal 1° gennaio 2007 il trust viene classificato nelle lettere b) c) o d) dell'articolo 73 [comma 1](#) del TUIR quale ente commerciale o non commerciale, a seconda che lo stesso svolga in via principale o meno un'attività d'impresa.

In particolare, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
- i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di

attività commerciali (enti non commerciali);

- i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti).

In tema di residenza l' [art. 73, comma 3](#), D.P.R. n. 917/1986, prevede una specifica disposizione finalizzata a contrastare possibili fenomeni elusivi di localizzazione all'estero.

I trust esteri istituiti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni, e comunque non inclusi nella "white list" individuata con [D.M. 4 settembre 1996](#), sono considerati residenti in Italia qualora alternativamente:

- il disponente o il beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia;
- siano posti in essere da parte di un soggetto scalmente residente in Italia a favore del trust, successivamente alla sua costituzione, atti di trasferimento di diritti di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari (anche per quote), ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi.

Il legislatore ha ulteriormente distinto i trust in "**trasparenti**", ossia quelli con beneficiari di reddito individuati, e "**opachi**", ossia i trust che non hanno beneficiari individuati. Anche se si applichi la tassazione per trasparenza di un trust è necessario che il reddito sia **immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari**, esso è escluso ogni volta che vi sia discrezionalità in capo al trustee nell'attribuzione del reddito in trust.

Tale distinzione assume esclusiva rilevanza ai fini dell'individuazione del soggetto su cui far gravare l'obbligazione tributaria (lo stesso trust o i beneficiari), ma non assume alcun rilievo, come già detto, con riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile.

Precisamente:

- nel trust **trasparente** il reddito realizzato (di qualunque natura esso sia) viene tassato in capo al soggetto beneficiario secondo le rispettive quote di partecipazione come individuate nell'atto di costituzione o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali, come reddito di capitale, indipendentemente dalla materiale percezione dello stesso;
 - il trust determina il proprio reddito, senza liquidare l'imposta, compilando la sezione I del quadro PN (del [Modello Redditi Sc](#) o del [Modello Redditi Enc](#), a seconda dei casi);
 - imputa, indipendentemente dall'effettiva percezione, i redditi ai beneficiari individuati, compilando la sezione VII del quadro PN;
 - i beneficiari devono a loro volta indicare i redditi percepiti dal trust nel proprio [Modello Redditi Pf](#), compilando la sezione I-B del quadro RL;
- nel trust **opaco** il reddito viene tassato direttamente ed esclusivamente in capo al trust e versa l'imposta dovuta;
 - il trust opaco commerciale compila il quadro RN del [Modello Redditi Sc](#);
 - il trust opaco non commerciale compila il quadro RN del [Modello Redditi Enc](#);
- a dire il vero vi è anche il trust **misto**, nel caso in cui l'atto istitutivo preveda che parte del reddito sia accantonato a capitale e parte sia invece attribuito ai beneficiari, perciò il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust, mentre quello attribuito ai beneficiari sarà imputato a questi ultimi (che purtroppo nella prassi ingenera notevoli difficoltà applicative).

Le imposte indirette

La scelta compiuta dal legislatore scale di individuare il trust-organizzazione come naturale soggetto passivo d'imposta ha effetti anche in relazione alle imposte indirette.

Per l'Agenzia delle Entrate l'atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust che non contempli anche il trasferimento di beni nello stesso (patrimonio disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, va assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (euro 200,00) quale atto privo di contenuto patrimoniale.

Tuttavia, il successivo atto dispositivo con il quale il disponente vincola i beni in trust viene qualificato come un negozio a titolo gratuito che deve essere assoggettato all'imposta di donazione.

Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto), infatti, rappresentando un negozio a titolo gratuito va assoggettato all'**imposta sulle successioni e donazioni** in misura proporzionale (secondo le disposizioni stabilite all'art. 2, commi da [47](#) a [49](#), del D.L. n. 262 del 2006), sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos.

In ordine all'applicazione di tali imposte si distingue tra trust con e senza beneficiari individuati. Nella prima ipotesi, realizzandosi un trasferimento definitivo dal disponente ai beneficiari, ai fini della determinazione delle aliquote applicabili, si deve verificare il grado di parentela che intercorre tra tali soggetti. Nel trust di scopo, quello, cioè, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8%, prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti".

Per quanto attiene al trasferimento d'azienda nell'ambito del nucleo familiare, l' [art. 3](#), comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o delle partecipazioni (mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell' [art. 2359](#) c.c.), in presenza di determinate condizioni. In particolare, è necessario che:

- Da ultimo vi sono le imposte ipotecarie e catastali relative agli atti dispositivi di immobili. Sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale l'attribuzione con e atti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo.

Tutti gli atti di acquisto o di vendita di beni e attuati dal trust sono soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano.

Gli adempimenti fiscali in tema di trust

Trasparente o opaco che sia, il trust è tenuto comunque ad adempiere a tutti gli obblighi specifici (assolti dal

trustee) previsti per i soggetti Ires, a partire dalla di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi attraverso il [Modello Redditi Enc](#), è soggetto passivo Irap ai sensi dell' [art. 3, comma 1](#), lettera e) D.Lgs. n. 446/1997, ed in ne è obbligato alla tenuta delle scritture contabili previste per gli enti non commerciali ex [art. 20](#) del D.P.R. n. 600.

Se il trust ha poi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, è soggetto passivo Iva e deve rispettare le regole ordinarie di applicazione dell'imposta (in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni e ettuate, liquidazioni e versamenti periodici, comunicazione dati Iva, eccetera). È tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi ([Modello Redditi Sc](#)), adempie agli obblighi relativi all'Irap in quanto soggetto passivo ai sensi dell' [art. 3, comma 1](#), lettera a) D.Lgs. n. 446/1997, ed in ne è obbligato alla tenuta delle scritture contabili previste dall' [art. 14](#) del D.P.R. n. 600/1973.

L'esame delle modalità di tassazione e degli adempimenti dei redditi prodotti dal trust, tuttavia, non esaurisce le problematiche inerenti l'imposizione diretta poiché vi possono essere dei ri essi scali che si producono in capo al soggetto "disponente" all'atto del conferimento dei beni in trust, ossia al momento dell'istituzione dell'ente. Basti pensare al caso di un imprenditore che decida di conferire in trust un'azienda: il trasferimento potrà avvenire in regime di neutralità scale a condizione naturalmente che il trustee assuma il complesso aziendale agli stessi "valori scalmente riconosciuti" in capo al disponente. Qualora lo stesso imprenditore trasferisca al trust singoli beni appartenenti al complesso aziendale, tali beni all'atto di assegnazione in trust fuoriescono dalla sfera aziendale per essere destinati "a nalità estranee all'esercizio dell'impresa", determinando in tal modo componenti di reddito (ricavi/plusvalenze) da assoggettare a tassazione diretta. O ancora nel caso di un soggetto non imprenditore l'atto di prima assegnazione dei beni al trust rappresenta un trasferimento a titolo gratuito a tutti gli e etti; in quanto tale, l'assenza di corrispettivo non determina genericamente l'emersione di alcuna materia imponibile ai ni della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore, né in capo al trust o al trustee.

Conclusioni

Finora abbiamo descritto, attraverso una panoramica molto ampia, come il trust viene tassato. A fronte di quella che sembra una chiara esposizione della normativa vigente non corrisponde, nella prassi, purtroppo, una altrettanto lineare applicazione di tali indicazioni normative e paranormative.

In realtà permangono notevoli problemi pratici in ordine alla tassazione di questo istituto giuridico. In primo luogo connessi al fatto che **il trust seppur dotato di soggettività scale non è dotato di soggettività giuridica**. In secondo luogo derivanti dalla scarsa comprensione dell'istituto e pertanto alla confusione che ingenera lo stesso davanti all'impositore.

Per tale ragione come ripetuto più volte durante i precedenti commenti ([Gli aspetti generali del trust](#) del 17 maggio 2017 e [Gli interessi meritevoli nel trust](#) del 1° giugno 2017) è importante rivolgersi a professionisti esperti che possano indirizzare nella scelta, anche e soprattutto in sede di redazione, della giusta terminologia e della forma corretta per lo scopo che ci si prefigge di raggiungere.

Riferimenti normativi:

- Agenzia delle Entrate, [circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E](#);
- Agenzia delle Entrate, [provvedimento 8 luglio 2005](#);
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi [74](#)- [76](#);
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, [art. 73](#);
- [Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985](#), ratificata con [Legge 16 ottobre 1989, n. 364](#).